

Decreto Semplificazioni e Green Economy

1. Introduzione

Il D.L. n. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) ha introdotto le “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”.

Fanno parte di tali misure, quelle dedicate alla semplificazione di alcuni processi in materia di green economy.

Destinatari di tali misure sono, anzitutto, gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi procedimenti di autorizzazione ed incentivazione.

Inoltre, gli artt. 57 e ss. del Decreto Semplificazioni, sono dedicati all'introduzione di nuovi meccanismi di semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici, dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali, dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia e per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal.

Infine, il Decreto Semplificazioni in esame si occupa altresì dei trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi, del meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni e del programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque.

2. Autorizzazioni

L'art. 56, al comma 1 introduce una serie di modifiche ai procedimenti autorizzativi per la promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili disciplinati dal D.Lgs. n. 28/2011, (*Decreto Rinnovabili*).

a. Art. 56, comma 1, let. a)

Tra i principi generali in materia di autorizzazioni (art. 4 Decreto Rinnovabili), viene aggiunto il comma 6-bis, ai sensi del quale, in caso di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili afferenti a (i) integrali ricostruzioni, (ii) rifacimenti, (iii) riattivazioni e (iii) potenziamenti, la valutazione di impatto ambientale (VIA) riguarderà esclusivamente le variazioni dell'impatto

sull'ambiente, indotte dalla modifica proposta, anziché dall'impianto nel suo complesso.

b. Art. 56, comma 1, let. b)

La “procedura abilitativa semplificata” viene estesa anche ai progetti di impianti autorizzati ma non ancora realizzati, in caso di modifiche non sostanziali.

Ai sensi della nuova formulazione, la modifica non è considerata sostanziale purché non comporti variazioni:

- (i) delle dimensioni fisiche degli apparecchi;
- (ii) della volumetria delle strutture;
- (iii) dell'area destinata ad ospitare gli impianti e le opere connesse.

La nuova procedura abilitativa semplificata, però, è applicabile ai soli impianti fotovoltaici ed idroelettrici. Restano pertanto fuori dalle nuove previsioni gli impianti eolici (la cui disciplina è adesso contenuta nel nuovo articolo 6-bis del Decreto Rinnovabili), impianti a biomassa, bioliquidi e biogas.

c. Art. 56, comma 1, let. d)

L'articolo in analisi introduce il nuovo articolo 6-bis del Decreto Rinnovabili denominato “**Dichiarazione di inizio lavori asseverata**”.

Non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né all'acquisizione di alcun tipo di atti di assenso - e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4 – le seguenti attività:

- (1) interventi su impianti esistenti;
- (2) modifiche di progetti autorizzati che (i) senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e (ii) a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono nelle seguenti categorie:
 - (i) **impianti eolici**: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento;
 - (ii) **impianti fotovoltaici con moduli a terra**: interventi che, anche a seguito della sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una variazione delle

volumetrie di servizio non superiore al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 20 per cento;

- (iii) **impianti fotovoltaici con moduli su edifici:** interventi di sostituzione dei moduli fotovoltaici su edifici a uso produttivo, nonché, per gli edifici a uso residenziale, interventi che non comportano variazioni o comportano variazioni in diminuzione dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano della superficie su cui i moduli sono collocati;
- (iv) **impianti idroelettrici:** interventi che, senza incremento della portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni fisiche dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non superiore al 15%.

Inoltre, ai sensi della norma in oggetto, il proprietario (ovvero chi ha la disponibilità) dell'immobile su cui insiste l'impianto, presenta al Comune una dichiarazione ed una relazione sottoscritta da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali, che attestano il rispetto delle norme antisismiche, igienico-sanitarie e di sicurezza.

Il sopracitato procedimento è previsto anche per: (i) progetti di nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali e di edifici a uso produttivo; (ii) progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Restano esclusi dal procedimento appena descritto:

- i fabbricati che ricadano all'interno di parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale;
- immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.L. n. 42/2004).

Infine, gli interventi in oggetto possono essere eseguiti anche su impianti in corso di incentivazione.

d. Art. 56, comma 2

Il comma in oggetto assoggetta ai procedimenti di Autorizzazione Unica anche gli interventi, anche consistenti in demolizione di manufatti o in interventi di ripristino ambientale, occorrenti per la riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti.

3. Incentivi

a. Art. 56, cc. 3, 4, 5 e 6

Il comma 3 dell'articolo in questione prevede che, nel caso di impianti che non abbiano subito la rimodulazione degli incentivi percepiti, sarà possibile partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni.

Il comma 4, inoltre, prevede che gli impianti inseriti in posizione utile nelle graduatorie saranno ammessi agli incentivi nel limite della potenza che, in ciascuna procedura e per ciascun gruppo di impianti, non dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli oggetto della nuova procedura e, dunque, sull'eventuale residuo di potenza non assegnata in forza delle procedure d'asta già esistenti. Inoltre, la norma prevede l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione del 5% rispetto a quella offerta dal produttore, mentre per gli impianti iscritti a registro, la tariffa di riferimento è ridotta del 3%.

A tali bandi del GSE, potranno partecipare anche titolari di impianti che abbiano optato per la rimodulazione degli incentivi ma in tal caso l'accesso all'incentivo sarà possibile senza l'applicazione delle condizioni previste ai commi 3 e 4 per gli impianti che non hanno optato per la rimodulazione degli incentivi percepiti, di cui al paragrafo precedente.

Per entrambe le tipologie di impianti, il comma 6 precisa che resta fermo il rispetto delle altre condizioni di partecipazione ai bandi e di formazione delle graduatorie vigenti.

4. Controlli

a. Art. 56, c. 7, let. a)

La disposizione in commento delimita il potere del GSE di disporre la decadenza dagli incentivi e il recupero di quelli già erogati.

Il legislatore è intervenuto modificando il comma 3 dell'art. 42 del Decreto Rinnovabili. Affinché il GSE possa disporre la decadenza dagli incentivi, è necessario che si sia in "*presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241*". Tale ultima norma dispone, al comma 1, che il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di

interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

Per tutto quanto sopra premesso, decorso il termine di 18 mesi dal riconoscimento degli incentivi, il GSE non sarà più legittimato a disporre la decadenza dagli stessi, né tantomeno richiedere quelli già versati.

b. Art. 56, c. 7, let b); c. 8

Il legislatore, per il tramite della norma in oggetto, ha sostituito il comma 3-bis dell'art. 42 del Decreto Rinnovabili. Si riporta di seguito la norma nella sua nuova formulazione: *“Nei casi in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio di titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 29 o nell'ambito di attività di verifica, il GSE riscontri la non rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa vigente alla data di presentazione del progetto e tali difformità non derivino da discordanze tra quanto trasmesso dal proponente e la situazione reale dell'intervento ovvero da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni false o mendaci rese dal proponente, è disposto il rigetto dell'istanza di rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli, secondo le modalità di cui al comma 3-ter”*.

L'ultimo comma dell'art. 56 (comma 8) si occupa dei procedimenti di annullamento ancora in corso e di quelli già terminati ma oggetto di impugnazione in Tribunale.

Le nuove disposizioni introdotte dal precedente comma 7 sopra descritte, si applicano anche: i) ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso; ii) ai procedimenti definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti (su richiesta dell'interessato); iii) ai procedimenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del Decreto Semplificazioni, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere del Consiglio di Stato in sede consultiva (su richiesta dell'interessato).

In tali casi il GSE, preso atto della documentazione già nella propria disponibilità e di eventuale documentazione integrativa messa a disposizione dal proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro il termine di 60 giorni consecutivi dalla data di presentazione dell'istanza a cura del soggetto interessato.

5. Varie

Si noti che, prima che tali misure diventino effettive, è necessario attendere l'emanazione della legge di conversione e delle modifiche eventualmente introdotte in tale sede.

marco.muscettola@lexia.it

giuseppe.dalessio@lexia.it

Milano, 24 luglio 2020.